

## proposta di legge n. 88

a iniziativa del Consigliere Fabbri

*presentata in data 17 ottobre 2016*

---

ISTITUZIONE DELL'UNITÀ REGIONALE PER L'ACQUISTO  
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (URAE)

---

Signori Consiglieri,  
con le Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, fu introdotto l'*unbundling* (separazione amministrativa e contabile) delle società integrate, da realizzarsi entro il 1° luglio 2007. Le direttive intendevano consentire, per tutti i consumatori, la libertà di scelta del fornitore di elettricità e indicare agli Stati membri di istituire un'autorità di regolazione nazionale, favorendo la creazione di un mercato libero parallelo a quello tutelato, dove i prezzi di vendita venissero stabiliti e aggiornati trimestralmente direttamente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e servizi idrici (AEEGSI). Purtroppo i prezzi riscontrabili nel mercato libero della componente vendita dalle compagnie operanti nel settore, sono risultati spesso superiori ai prezzi indicati dall'AEEGSI nel mercato tutelato. La principale problematica che non ha di fatto consentito il costante ribasso auspicato dei prezzi di vendita del gas e dell'energia elettrica nel mercato libero, va individuata nella mancata concorrenza tra le varie compagnie del settore che, sostanzialmente, hanno sovente stabilito prezzi della componente vendita nelle proprie offerte contrattuali quasi identici, differenziandosi solamente sulla qualità del servizio offerto all'utenza. A questo va aggiunto che, dal 2018, in seguito alla prevista approvazione del ddl sulla concorrenza (che è attualmente in discussione nelle commissioni competenti), l'Italia assisterà alla scomparsa del mercato a maggior tutela per l'energia elettrica e il gas. Si tratta di una riforma che interesserà 20 milioni di privati e 4 milioni di piccole aziende.

Con la presente proposta di legge si intende creare un mezzo attraverso il quale rendere il consumatore un soggetto attivo nel mercato del gas e dell'energia elettrica. Si istituisce quindi una unità presso l'ufficio dell'assessorato competente in materia di energia, che rappresenti un soggetto indipendente garante d'imparzialità; i consumatori sia pubblici che privati, domestici o

aziendali, potranno unirsi e agire congiuntamente, attraverso gare ad evidenza pubblica, con un'apposita convenzione con il SUAM (Stazione unica appaltante Marche), individuando il fornitore più economico sotto il profilo delle tariffe, la qualità del servizio e, non meno importante, la sostenibilità del prodotto (fornitori di energia e forme di contratto che garantiscono la provenienza dell'energia elettrica prevalentemente da fonti rinnovabili).

In particolare la legge è composta dei seguenti articoli.

Nell'articolo 1 sono definiti i principi della legge, tesi a valorizzare il consumo consapevole e responsabile di prodotti e servizi, in una chiave di maggiore sostenibilità.

Nell'articolo 2 sono elencate le finalità della costituendo Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE), tra le quali spiccano lo svolgimento di attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, e la promozione dell'utilizzo di energia elettrica verde (prodotta da fonti rinnovabili).

Nell'articolo 3 è riportata la definizione di cliente finale e venditore.

Nell'articolo 4 sono illustrate le funzioni e modalità operative dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE), e sono individuate le azioni a carico della Giunta.

Nell'articolo 5 sono illustrate le competenze del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE a cui partecipano i vari portatori di interesse.

Nell'articolo 6 la Giunta è tenuta a valutare le attività ed i risultati raggiunti dall'URAE.

Nell'articolo 7 è specificata l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della regione e delle altre pubbliche amministrazioni.

Nell'articolo 8 si indica che la legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

**Art. 1**  
*(Principi)*

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo consapevole e responsabile di prodotti e servizi, considerandolo uno strumento di promozione dell'efficienza economica e della sostenibilità. In particolare la Regione incentiva la valorizzazione di un mercato dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziale e trasparente nella qualità dei servizi offerti e dei prezzi applicati.

**Art. 2**  
*(Finalità)*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione istituisce, individuando tra gli uffici esistenti dell'assessorato competente quello più idoneo in materia energetica, l'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE).

2. L'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale persegue le seguenti finalità:

- a) partecipa, promuove e sostiene la costituzione in gruppo di clienti finali con il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
- b) realizza e coordina, con criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sotto il profilo dell'economicità, della produzione in base ai requisiti riportati nella lettera c), della trasparenza, della qualità del servizio;
- c) promuove l'utilizzo di energia elettrica verde, cioè energia elettrica prodotta da impianti alimentati il più possibile (oltre il 50 per cento) da fonti rinnovabili.

**Art. 3**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Unioni montane, ecc.) e soggetti privati, presenti sul territorio regionale;
- b) venditore: il soggetto, controparte nel contratto stipulato con il cliente finale, che produce e/o trasporta e/o distribuisce energia elettrica e/o gas naturale.

**Art. 4**

*(Funzioni e modalità operative dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)*

1. L'URAE, entro il 31 marzo di ogni anno, si adopera per acquisire l'adesione di eventuali clienti finali che siano interessati a partecipare al bando pubblico per l'individuazione del venditore di cui all'articolo 3, attraverso una adeguata e opportuna azione di informazione presso gli enti pubblici presenti sul territorio regionale, le associazioni di categoria e i cittadini.

2. Reperate le adesioni, l'URAE stipula apposita convenzione con la Stazione unica appaltante Marche (SUAM), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)). Quest'ultima indice il bando di gara pubblico per l'individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell'articolo 2 ed eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando saranno individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge:

- a) emana il regolamento che disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'URAE;
- b) emana il regolamento per stabilire le modalità e le procedure per l'espletamento del bando pubblico di cui ai precedenti commi;
- c) realizza e aggiorna sul proprio sito istituzionale dedicato (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia>) un apposito spazio riservato all'URAE, con indicazione delle funzioni dello stesso, delle procedure per aderire ai bandi pubblici e di ogni altra informazione utile alla diffusione dell'utilizzo da parte dei clienti dell'Unità;
- d) emana il regolamento che disciplina l'istituzione ed il funzionamento del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo di cui all'articolo 5.

**Art. 5**

*(Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE)*

1. Presso l'assessorato competente in materia energetica è costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE, a cui partecipano i rappresentanti degli enti pubblici, dei soggetti privati e delle associazioni (di categoria, dei consumatori, ambientaliste, ecc) che si avvalgono dei servizi dell'URAE.

2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle strategie per la realizzazione e la

gestione delle attività dell'URAE, di impulso e coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione ed alla sua gestione.

#### **Art. 6**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'Assemblea legislativa regionale ed alla Commissione assembleare competente, una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia di questa legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi:

- a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell'URAE;
- b) alle attività svolte dal tavolo tecnico;
- c) alla diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
- d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che hanno aderito ai bandi;
- e) all'incremento nell'utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (energia verde);
- f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'URAE.

#### **Art. 7**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione di questa legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti da questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

#### **Art. 8**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.